



Federazione Italiana Giuoco Calcio
Legg Nazionale Dilettanti
COMITATO REGIONALE CAMPANIA

via G. Porzio, 4 Centro Direzionale – Isola G2 – 80143 Napoli
Tel. (081) 5537216

e-mail: segreteria.campania@lnd.it

Sito Internet: campania.lnd.it



Stagione Sportiva 2022/2023

Comunicato Ufficiale n. 52/CSAT del 6 Aprile 2023

la Corte Sportiva di Appello Territoriale
nella riunione tenutasi in Napoli, il giorno 3 Aprile 2023
ha adottato le seguenti:

MOTIVAZIONI

Componenti: Avv. E. Russo (F.F. Presidente); Avv. S. Russo; Avv. N. Cuomo.

Reclamo della società ACADEMY PASQUALE FOGGIA in riferimento al C.U. n.142 del 16.03.2023.

Gara – Montecalvario Calcio / Academy Pasquale Foggia del 12.03.2023 – Campionato 3° Categoria (NA).

La società Asd Academy Pasquale Foggia proponeva ritualmente reclamo avverso la delibera adottata dal Gst, pubblicata sul C.U. n.142 del 16/3/2023, con la quale, tra l'altro, veniva inflitta la squalifica per cinque (5) giornate al calciatore sig. Mazzocchi Raffaele, l'obbligo di disputare, fino alla fine del campionato, le gare interne a porte chiuse nonché l'ammenda alla società di euro 500,00. Deduceva la società reclamante che, in relazione alla sanzione disciplinare inflitta al calciatore, la stessa era viziata da eccessiva gravosità e severità dal momento che il comportamento tenuto dallo stesso non era qualificabile come violento bensì scorretto ed antisportivo. Nel comportamento del calciatore, in particolare, non era ravvisabile. Alcun intento lesivo dell'incolumità dell'avversario il quale non riportava alcun danno fisico per cui alla fattispecie andava applicato l'art.39, comma 1, del CGS. Deducevamo, ancora, la reclamante che le ulteriori sanzioni disciplinari adottati nei confronti della società apparivano estremamente gravose e severe alla luce di svariate e giustificative circostanze attenuanti completamente ignorate dal giudice di prime cure come ad esempio le meritorie ed indiscusse attività di collaboratore posta in essere dai dirigenti dalla società reclamante. Concludeva la società reclamante per l'accoglimento del reclamo e per l'effetto ridurre sensibilmente le sanzioni disciplinari adottate anche alla luce della circostanza che, nel corso della corrente stagione, la società non ha subito alcuna sanzione per il comportamento dei sostenitori. La C.S.A.T, letti gli atti ufficiali, il referto del DDG ed il rapporto redatto dal commissario di campo, sentita la parte reclamante, ritiene l'impugnativa meritevole di parziale accoglimento. La Corte, infatti, rilevato che il referto di gara redatto dal DDG nonché gli atti ad esso allegati, costituiscono fonte privilegiata, rileva che alcuni sanzioni disciplinari adottati, appaiono viziati da eccessiva gravosità. **P.Q.M.**

La Corte Sportiva di Appello Territoriale,

DELIBERA

Di accogliere parzialmente il reclamo e per l'effetto riduce l'ammenda alla società a complessive euro 250,00, conferma per il resto la delibera impugnata. Nulla dispone il contributo di accesso alla giustizia sportiva in quanto non versato.

Così deciso in Napoli, in data 3.04.2023

**Il Presidente f.f.
Avv. E. Russo**

Componenti: Avv. E. Russo (F.F. Presidente); Avv. S. Russo; Dott. G. De Vincentiis; Avv. N. Cuomo.
Reclamo del tesserato LAMBERTI GIUSEPPE ROCCO (Agropoli) in riferimento al C.U. n.133 del 23.03.2023.
Gara – Agropoli / G. Carotenuto del 18.03.2023 – Campionato Eccellenza.

Il sig. Lamberti Giuseppe Rocco, nella qualità di allenatore della società Agropoli, proponeva ritualmente reclamo (attraverso il proprio legale) avverso la sanzione disciplinare della squalifica per 10 gare adottate dal Gst e pubblicata sul C.U. n. 133 del 23/03/2023. Deduceva il reclamante che tra quanto riportato dal DDG sul referto e quanto, invece, riportato dall'Assistente n.1 vi era grande discordanza. Il DDG, infatti, riportava che, su segnalazione dell'AA1, il reclamante veniva espulso perché abbandonava intenzionalmente il recinto di gioco in segno di dissenso mentre l'AA1 Evidenziava che lo stesso, dopo ripetute lamentele, si alzava ed andava verso l'uscita del campo urlando contro la terna e dicendo "aveva ragione Vessicchio voi donne dovete stare a casa". Deduceva, ancora, il reclamante che nell'occasione assumeva un atteggiamento scorretto e come gesto di stizza si allontanava volontariamente dalla panchina ma certamente non poneva in essere né un atteggiamento plateale né tantomeno pronunciava frasi discriminatorie. Nella fattispecie, pertanto, doveva trovare applicazione quanto previsto dall'art. 36, comma 1, CGS, quanto previsto dall'art. 28 CGS. Il reclamante concludeva per l'accoglimento dell'impugnativa con conseguente riduzione della squalifica alla luce anche di precedenti adottati dalla Corte Sportiva di Appello Nazionale che, in casi più gravi, aveva deliberato provvedimenti disciplinari sensibilmente meno gravosi. La Corte Sportiva d'Appello Territoriale, letti gli atti ufficiali, il referto del DDG e quello redatto dall'AA1, il reclamo così come proposto, sentito il reclamante, ritiene l'impugnativa meritevole di accoglimento. La CSAT, infatti, ritiene che nella fattispecie trova applicazione quanto previsto dall'art. 36 CGS non ravvisando alcun comportamento del reclamante a sfondo discriminatorio e/o razziale. Evidenzia che il comportamento tenuto dall'allenatore sia stato gravemente irraguardoso ed ingiurioso ma la sanzione disciplinare adottata appare eccessiva ed estremamente severa. **P.Q.M.**

La Corte Sportiva di Appello Territoriale,

DELIBERA

Di accogliere parzialmente il reclamo e per l'effetto riduce la squalifica al sig. Lamberti Giuseppe Rocco a cinque giornate di squalifica. Dispone restituirsi il contributo di accesso alla giustizia sportiva in quanto già versato.

Così deciso in Napoli, in data 3.04.2023

**Il Presidente f.f.
Avv. E. Russo**

Pubblicato in Napoli, il 6 Aprile 2023

**Il Segretario
Giuseppe Aversano**

**Il Presidente
Carmine Zigarelli**